




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0001448 P-4.22.25
del 09/02/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo economico
Nucleo di valutazione degli atti UE


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
- Ufficio per il mercato interno e la
concorrenza

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno. COM (2015) 627.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pervenuta in data 9 febbraio 2016, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prot. 381/C 07.04.00-3

Min. D. C. P. 10 2

MBS

CL 47.01.00/4

Roma, 21 GEN. 2016

→ Al Cons. Diana Agosti

Capo Dipartimento Politiche europee

P.C.M.

Largo Chigi, 19 Roma

e p.c.

Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Mercato Unico Digitale - Proprietà Intellettuale: Proposta di Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti online nel mercato interno COM(2015) 627. Posizione congiunta Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali e Direzione Generale Cinema.

La proposta di Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno - "Ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market" - adottata dalla Commissione europea, è indubbiamente finalizzata a fare in modo che i cittadini europei possano accedere legalmente ad un'ampia gamma di contenuti online quando si trovino "temporaneamente" in uno Stato membro diverso da quello di residenza, garantendo nel contempo una migliore protezione e un'equa remunerazione degli autori e degli altri titolari di diritti.

La portabilità transfrontaliera riguarda servizi di contenuti online a cui i consumatori hanno lecito accesso, o contenuti che hanno acquistato o affittato online nel proprio paese di residenza e a cui vogliono continuare ad avere accesso quando viaggiano nell'UE (cd. portabilità interna). Spesso i cittadini europei, nella loro libera circolazione tra Paesi, non possono godere di tale portabilità o possono farlo solo in misura limitata.

La proposta di regolamento - come ribadito nel parere dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato - non modifica il regime giuridico del diritto d'autore: ciascuno Stato membro, infatti, continuerà ad applicare il proprio corpus normativo in materia di proprietà intellettuale e le modalità di negoziazione delle licenze, tra i detentori dei diritti ed emittenti televisive e/o fornitori di servizi audiovisivi su internet, continueranno ad essere svolte in funzione di specifici ambiti territoriali, per lo più coincidenti con i singoli territori linguistici nazionali.

La proposta di Regolamento, introducendo un approccio comune nell'Unione e promettendo di mantenere un elevato livello di protezione per gli aventi diritto, mira pertanto a rimuovere gli ostacoli alla portabilità transfrontaliera al fine di rispondere in modo efficace alle esigenze degli utenti, nonché a promuovere l'innovazione a vantaggio dei consumatori, dei service provider e dei titolari dei diritti.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

In generale, la proposta di Regolamento va dunque considerata con favore e si ritiene possa rappresentare uno strumento importante per superare gli ostacoli alla portabilità e alla fruizione transnazionale dei contenuti, in particolare i contenuti audiovisivi, da parte dei consumatori europei.

Tuttavia, al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti creativi online sulle varie piattaforme digitali e favorirne la circolazione in tutta l'Europa, si auspica che - come affermato dalla stessa Commissione europea nella sua Comunicazione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d'autore" del 9 dicembre 2015 - si ricorra a una vasta gamma di strumenti politici. Un migliore funzionamento del mercato unico digitale permetterà, infatti, ad autori ed industrie culturali di ampliare il loro pubblico e le loro attività economiche, aiutandoli a resistere alla concorrenza internazionale.

Tale obiettivo potrà essere conseguito, oltre che attraverso la revisione dell'acquis europeo sul diritto d'autore, anche grazie al sostegno fornito dall'UE con il programma "Europa creativa" e gli altri programmi di ricerca e innovazione, e attraverso un maggior impegno finanziario.

Si crede infatti che il coinvolgimento delle industrie creative e della distribuzione e degli Stati membri rivestirà un ruolo chiave nel rendere i contenuti più ampiamente disponibili in tutta l'UE. Le industrie creative e della distribuzione sono determinanti per l'affermazione di nuovi modelli commerciali, mentre gli Stati membri sono i principali responsabili delle politiche culturali nell'UE (pur in un quadro di maggiore armonizzazione), oltre a fornire e gestire la maggior parte dei fondi pubblici a sostegno dell'industria europea dell'audiovisivo e della promozione della diversità culturale.

Nel merito della proposta di Regolamento, si sottolinea la necessità di proporre una serie di modifiche all'assetto dell'articolato ribadendo che: la portabilità è limitata ai soli contenuti disponibili nel paese di residenza abituale dell'abbonato (es: residente in Italia che accede ai contenuti di Premium Play o Infinity quando in viaggio all'estero); è applicabile unicamente ai servizi già accessibili da *device* portabili nel territorio oggetto dell'esclusiva; è condizionata alla verifica dell'effettiva residenza dell'abbonato nel territorio di licenza del diritto; è esclusa tutti i casi in cui la durata dell'accesso non venga determinata e limitata temporalmente -

Nello specifico, all'art. 2, la definizione della presenza temporanea di un utente/abbonato di un servizio di contenuti online in uno Stato membro diverso dal suo Paese UE di residenza, necessita dell'individuazione di criteri idonei a definire e a configurare la "temporaneità" della portabilità transfrontaliera e il controllo dell'utilizzo del meccanismo che stabilisce la localizzazione del servizio, anche ai fini di scongiurare comportamenti elusivi. Anche la definizione del concetto di "residenza abituale" richiederebbe, a livello generale, una armonizzazione UE.

Inoltre, i commi 2 e 3, dell'art. 3, prevedono che l'obbligo del fornitore di garantire la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online all'abbonato temporaneamente presente in uno Stato membro (di cui al primo comma), non debba estendersi "alle prescrizioni in materia di qualità", alle quali dovrebbe, invece, attenersi qualora la prestazione fosse eseguita nello Stato membro di residenza (salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra le parti), dovendo egli solo provvedere ad informare il sottoscrittore/abbonato della qualità della fornitura del servizio di cui quest'ultimo possa fruire, nel caso della detta transitoria mobilità in altri Stati membri. La disposizione omette, altresì, di cristallizzare

h *



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

temporaneamente – rispetto alla formazione del vincolo contrattuale – il momento in cui l'utente debba esser reso edotto delle specifiche condizioni di qualità del servizio offerto.

Tale disposizione, emergente dal combinato disposto dei due commi, si teme possa rappresentare una legittimazione dell'inadempimento (e/o comunque un'occasione di elusione) dell'obbligo di portabilità dei contenuti digitali da parte dei fornitori nella realtà applicativa del diritto, poiché si ritiene che così formulata – senza enucleare e disporre criteri qualitativi standard della prestazione offerta anche nei Paesi diversi: da quello di residenza abituale del sottoscrittore, in osservanza dei principi fondanti la buona prassi commerciale, della diligenza professionale e del rispetto delle ragionevoli aspettative dei consumatori – inficerebbe gravemente l'effettività contenutistica dell'obbligo, con pregiudizio per il perseguimento degli obiettivi della presente iniziativa legislativa dell'Unione.

Inoltre il testo regolamentare, non specificando quando il consumatore debba esser compiutamente reso edotto dei limiti qualitativi della portabilità, lo metterebbe nella condizione di non poter agire consapevolmente nel mercato, inibendogli una compiuta analisi comparatistica delle diverse offerte, in termini di valutazione dei vantaggi economici e di tutte le altre variabili d'opportunità.

L'auspicio è, quindi, che l'art. 3 (2) venga modificato prevedendo, esplicitamente, criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera (seppur inferiori a quelli offerti qualora il fruitore sia nello Stato Membro di residenza, onde non aggravarlo al di là di quanto ragionevole e necessario allo scopo). Tali criteri non dovranno essere derogabili neppure pattiziamente.

Si ritiene inoltre opportuno che l'art. 3 (3) venga integrato con la previsione che l'informazione sulla qualità del servizio dei contenuti digitali debba essere fornita – in caso di rapporti insorgenti successivamente all'entrata in vigore del regolamento e/o di rinegoziazione delle pattuizioni già in essere – in momento antecedente alla conclusione del contratto (ovvero della successiva modifica dell'assetto delle volontà negoziali), cosicché il consumatore possa assumere le proprie scelte con la dovuta completezza e correttezza informativa.

Nello stesso contesto, dovrebbe chiarirsi a quali conseguenze vada incontro il prestatore di servizi che non ottemperi a tale obbligo informativo, anche per evitare possibili interpretazioni difformi in diversi Stati membri. In particolare, gli obblighi di informazione previsti dall'art. 3(3) della proposta di Regolamento sono considerati "rilevanti" ai sensi dell'articolo 7(5) della Direttiva 29/2005/CE in materia di pratiche commerciali scorrette. Le eventuali conseguenze civilistiche della violazione – e segnatamente il suo impatto sulla validità del contratto – potranno, invece, essere disciplinate secondo le legislazioni nazionali dei Paesi UE.

L'art. 5, recante "disposizioni contrattuali", stabilisce l'inapplicabilità delle clausole contrarie alla portabilità dei contenuti online, il successivo articolo 7 ne estende inoltre l'applicabilità ai contratti conclusi ed ai diritti acquisiti anteriormente alla data di applicazione del Regolamento.

E' necessario evidenziare che tale applicazione potrebbe essere economicamente svantaggiosa per i titolari dei diritti su tali contenuti, poiché, non potendo rinegoziare i contratti basati sul principio di territorialità, non possono adeguare le licenze alla nuova situazione regolamentare.

U
★



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ulteriore e rilevante osservazione riguarda i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica. Al momento tali costi non sono quantificabili, tuttavia, si auspica che non vengano attribuiti totalmente all'utente/abbonato.

L'art. 8 stabilisce l'entrata in vigore del regolamento a decorrere da sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea. Inoltre, il considerando 27 prevede che "poiché il Regolamento sarà applicabile ad alcuni contratti e diritti acquisiti prima della data della sua applicazione, è inoltre opportuno prevedere un periodo ragionevole tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data della sua applicazione che permetta ai titolari dei diritti ed ai fornitori di servizi di prendere le misure necessarie per adattarsi alla nuova situazione, così come consentire ai fornitori di servizi di modificare le condizioni di utilizzo dei loro servizi."

In considerazione della complessità della messa in atto del regolamento negli Stati membri da parte degli operatori di mercato ed al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme, si ritiene necessario definire con attenzione la durata di tale "periodo ragionevole" ed eventualmente prevederne un prolungamento.

Il Direttore Generale Biblioteche e istituti culturali
(Dott.ssa Rossana Rummo)

Il Direttore Generale Cinema
(Dott. Nicola Borrelli)